



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 110 del 11 04 2016

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n. 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che lo stesso D.Lgs n. 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Campania. Ed, in particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino», nell'ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti.
- che in data 11/02/2016, presso la sala consiliare del Comune di Avellino, si è tenuta una Conferenza di Servizi tesa ad affrontare la questione della "Qualità dell'aria nella cintura urbana di Avellino" nei suoi complessi e diversificati aspetti e sono state indicate le azioni congiunte da intraprendere da parte delle Amministrazioni comunali della cintura urbana di Avellino.
- che tra le problematiche urgenti, affrontate anche in specifici tavoli tecnici tenutisi con le aziende operanti nel settore del trasporto collettivo pubblico-privato, nonché affrontate in detta Conferenza del 11/02 c.a., vi è la difficile condizione di Piazza Kennedy in cui coesistono fonti di emissione diversificate: presenza del terminal di trasporto pubblico locale extraurbano, traffico veicolare privato particolarmente congestionato, condomini multipiano con riscaldamento centralizzato di tecnologia obsoleta e che, perciò, occorre, in tempi brevissimi, predisporre una serie di azioni volte al contenimento delle emissioni inquinanti (biossido di azoto e polveri sottili).

CONSIDERATO:

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO₂) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che la particolare collocazione geografica della città, ubicata in una valle a quota modesta e circondata da colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati.
- che dai rapporti trasmessi dal Servizio Tutela Ambientale di questo Comune, alla data del 02/03/2016, si rilevavano, dall'inizio dell'anno, n.18 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (50 µg/m³), a fronte dei 35 annui consentiti dalla normativa di settore;
- che, in particolare, al 02/03/2016 la centralina AV41 Scuola V° Circolo aveva rilevato n. 14 superamenti per il PM10 e la nuova centralina, ubicata all'interno dell'area della Scuola Dante Alighieri di via Piave, aveva fatto registrare, per il PM10, n.16 superamenti.

ASSUNTO:

- che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica, i danni provocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 µg/m³, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
- che il particolato PM10 e PM2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;
- che il particolato PM10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
- che l'Amministrazione Comunale di Avellino intende porre in essere un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

RILEVATO

- che anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria e, pertanto, nel complesso delle operazioni da porre in essere, per conseguire il contenimento delle emissioni in atmosfera, risulta necessario attuare misure idonee a verificare i parametri di efficienza energetica di funzionamento degli stessi;



- che il DPR n. 74 del 16 aprile 2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, prevede che vengano effettuate ispezioni sugli impianti termici;
- che il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 ha introdotto i nuovi allegati II, III, IV e V in sostituzione dei precedenti modelli F e G di verifica dei parametri di efficienza energetica dei generatori di calore;
- che il territorio della città di Avellino ricade nell'ambito della zona climatica D, così come statuito dal DPR n. 412 del 26/08/1993 e dal DPR n. 74. del 16 aprile 2013. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- che, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 - del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, con propria ordinanza può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

VISTI:

- le risultanze della riunione operativa convocata con nota prot.n. 15552 del 3 marzo 2016 e tenutasi in data 8 marzo c.a.;
- la nota prot.n.17408 del 11/03/2016, con la quale l'Assessore alle Politiche Ambientali ed Energetiche propone l'adozione di **"Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico per la Città di Avellino"**;
- le risultanze della riunione tecnico-istituzionale tenutasi in data 16/03/2016, a cui hanno partecipato i massimi rappresentanti della società di trasporto pubblico locale extraurbano, AIR spa;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;
- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


ORDINA

1) Per le giornate di domenica 24 aprile, 1 maggio, 8 maggio, 15 maggio, 29 maggio, 5 giugno, 12 giugno, 19 giugno e 26 giugno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico, su tutte le strade ricadenti all'interno della perimetrazione delimitata dalle seguenti arterie.

Ad est: Via Dorso, Via Marconi; A nord: Via Cristoforo Colombo, P.zza Aldo Moro, Piazza d'Armi, Via Circumvallazione, Via Vasto, Via Terminio; Ad ovest: Via di Piazza Garibaldi, Via di Piazza Libertà; A sud: Via De Sanctis, C.so Europa, Via Roma, per i tratti meglio indicati nella planimetria di cui all'allegato A.

Dalla limitazione alla circolazione, di cui al presente punto, sono esclusi i veicoli:

- con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive;
- con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 5 o successive;
- con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive;
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive;



- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati, se omologate per più di cinque posti (**car-pooling**);
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

2) Il divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in **cinque minuti** prima dell'orario di partenza dei singoli autobus;
- degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.

3) al fine di ridurre il traffico veicolare privato nell'area e nelle more della definizione di un nuovo ordinamento del traffico pubblico, **l'istituzione, in via sperimentale, di una Zona a Traffico Limitato**, ai sensi dell'art.7 comma 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 nell'area di **Piazza Kennedy**, all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: ad ovest, da Via Carducci, Via Bellabona, Via Corrado; a sud, da Via Guarini, Via Circumvallazione, Via Vasto, Via Terminio; ad est, da Via di Piazza Garibaldi, Via De Renzi, Via Circumvallazione, Via Tuoro Cappuccini; a nord da Via Cannaviello, per i tratti meglio indicati nella planimetria di cui all'allegato B.

All'interno di detta perimetrazione sono vietati l'accesso e la circolazione a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico.

Dalla limitazione alla circolazione, di cui al presente punto, sono esclusi i veicoli:

- con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive;
- con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 5 o successive;
- con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive;
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati, se omologati per più di cinque posti (**car-pooling**);
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dai suindicati divieti di accesso e di circolazione i veicoli diretti all'area di parcheggio di Piazza Kennedy-Via Marotta, area che possono raggiungere, esclusivamente, percorrendo la suddetta via Marotta e lasciare, esclusivamente, immettendosi su via Carducci.

Sono, altresì, esentati dai suindicati divieti di accesso e di circolazione i veicoli proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta (ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve), i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

Il provvedimento di cui al presente punto si applica in via sperimentale, a far data dal **24/04/2016** e fino al **30/06/2016, nelle sole giornate domenicali.**

4) al fine di ridurre il traffico veicolare pubblico nell'area di Piazza Kennedy e nelle more della definizione di un nuovo ordinamento del traffico pubblico che preveda la attivazione del terminal autobus unico nell'area della Autostazione di via Pini, **il trasferimento, con effetto immediato, della fermata cittadina di tutte le corse c.d. "scolastiche" extraurbane in arrivo, in partenza ed in transito per la Città di Avellino nelle fasce orarie mattutina (ore 7.30 - ore 8.30) e pomeridiana (ore 13.00-ore 14.30) dall'attuale zona di Piazza Kennedy (Piazza F. Sullo e Piazzale della Resistenza), al piazzale e alle strade antistanti l'Autostazione di via Pini.**

5) Il divieto su tutto il territorio comunale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati in qualsiasi giorno della settimana ed in qualsiasi orario, ad esclusione **del lunedì** e per l'orario compreso **dalle ore 11:00 alle ore 15:00**, in cui si potrà procedere alla combustione, secondo le modalità prescritte dall'Ordinanza n.325/2014.


6) La riduzione di quattro ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare **le 8 (otto) ore giornaliere**. Rammentando che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il predetto divieto non opera per gli edifici direttamente esclusi dalla normativa:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti a scuole materne o asili nido;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n.74/2013. Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 74/2013.

7) Il divieto di uso di dispositivi (es. porte a lama d'aria) che al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del DPR n.412/93 e s.m.i. (Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita, supermercati, esposizioni) e, conseguentemente, **il divieto di mantenere aperte le porte di ingresso** di detti locali per un tempo superiore a quello strettamente necessario all'accesso o all'uscita dal locale stesso.



DISPONE

- che gli Uffici comunali del Servizio Mobilità e Trasporti prestino tutta la necessaria assistenza alle società di trasporto pubblico extraurbano per la concreta attuazione di quanto prescritto al punto 4 della presente ordinanza, predisponendo, di concerto con le predette società, la **revisione dei percorsi urbani** delle corse "scolastiche" extraurbane, l'eventuale chiusura al traffico di tratti di strade adiacenti la realizzanda fermata cittadina, nonché ogni altro provvedimento necessario e conseguente all'attuazione di quanto prescritto al punto 4 della presente ordinanza;
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un continuo e rigoroso controllo del numero di stalli occupati dagli autobus che stazionano nei capolinea di Piazza F. Sullo e di Piazzale della Resistenza, verificando che ciascuna compagnia assegnataria non occupi, con i propri mezzi, spazi eccedenti quelli autorizzati dal Comune e sanzionando le eventuali illegittimità riscontrate;
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un servizio specifico di controllo del traffico in Piazza Kennedy nelle fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 8.30 e tra le 12.30 e le 14.30, allo scopo di agevolare l'immissione degli autobus da Piazza F. Sullo, verso le strade limitrofe.
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un servizio specifico di controllo del traffico in Via Colombo, Via Pini e Via Moccia nelle fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 8.30 e tra le 12.30 e le 14.30, allo scopo di agevolare l'accesso all'area di fermata da parte degli autobus in arrivo e l'immissione verso le strade limitrofe, da parte degli autobus in partenza dall'area di fermata di cui al punto 4 della presente ordinanza.
- che gli Uffici comunali del Servizio Mobilità e Trasporti ed il Corpo di Polizia Locale verifichino la possibilità di istituire sensi unici di marcia e/o di modificare i sensi di marcia delle strade limitrofe alle ZTL, al fine di regolare il traffico in maniera ottimale, tenendo in debito conto i flussi di traffico conseguenti alle limitazioni alla circolazione imposte nelle aree ZTL.
- che il Corpo di Polizia Locale provveda ad effettuare una verifica a campione sull'avvenuto controllo periodico dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale/estiva. Ai sensi dell'art. 8 del DPR n.37/2013, i responsabili degli impianti termici, devono porre in essere un periodico controllo dell'efficienza degli impianti. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore autorizzato che effettua il controllo provvede a rilasciare, al responsabile dell'impianto, uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere conservato in allegato ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del richiamato DPR.
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un serrato controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune e gli Uffici Traffico e Mobilità, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito necessari all'interclusione delle aree; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.




- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo, anche coordinandosi all'uopo.
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione (**punti 1 e 3**) sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120 del 29/07/2010, mediante il pagamento di una somma **da euro 163 ad euro 658** e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada.
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta (**punto 2**) sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 introdotto dalla legge n. 120 del 29.7.2010, mediante il pagamento di una somma **da euro 216 ad euro 432**.
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di bruciatura vegetali (**punto 5**), fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000). Salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. n. 689/1981.
- che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza, salvo i casi previsti dal Codice Penale, sia punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500, stabilendo il pagamento di una somma minima pari ad **euro 250**.
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva .
- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia Forestale, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL di Avellino, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI



Menu

- Home
- Layers
- Measure
- Draw
- Geoprocessing
- Navigation
- Settings
- Help


Via Circumvallazione, 83100 Avellino Av:te

5

ABC

Layers

Map



ZTL - Domenica ECO

ESRI

World Street

SATELLITE


PHYSICAL

TOPOGRAPHY

90 m

© Scribble Maps





Menu

Via Circumvallazione, 83100 Avellino AV-TE

+

-

ZTL - Kennedy

ESRI

WORLD STREET

SATELLITE


PHYSICAL

TOPOGRAPHY

1:20 m

Menu

Via Circumvallazione, 83100 Avellino Av



+

-

ESRI

TOPOGRAPHY

PHYSICAL

WORLD STREET

SATELLITE

80 m

Termini e condizioni d'uso

© Scribble Maps

